CAMERA DEI DEPUTATI N. 984-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 novembre 1979 (Stampato n. 312)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(VALITUTTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 novembre 1979

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Centro di perfezionamento professionale e tecnico di Torino fu istituito con Accordo, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, fra il Governo italiano e l'OIL di Ginevra. Tale accordo, ratificato con legge 26 giugno 1965, n. 930, prevedeva un contributo del Governo italiano al bilancio del Centro di 445 milioni annui per il decennio 1965-1974; inoltre il Governo italiano si impegnava a finanziare, anno per anno, un certo numero di borse destinate a cittadini provenienti da paesi in via di sviluppo.

In precedenza, il 29 luglio 1964, era stata firmata fra l'OIL e la città di Torino una convenzione, in forza della quale quest'ultima metteva a disposizione del Centro i terreni e i locali che ne costituiscono la sede (il complesso « Italia '61 »).

Finalità precipua di questo Centro è il perfezionamento professionale e tecnico di giovani provenienti da paesi in via di sviluppo, e la sua istituzione rientra nell'ambito delle numerose e positive iniziative a favore dei paesi del terzo mondo. Si tratta di un organismo senza fine lucrativo che fornisce un insegnamento oggettivo, scevro da discriminazioni di carattere ideologico o politico e che ha finora pienamente giustificato la propria vita, contribuendo a formare numerosi istruttori per i lavoratori dei paesi sopra citati.

I vari accordi intercorsi tra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale per il lavoro prevedevano i contributi a carico dei vari enti partecipanti che hanno garantito l'autonomia finanziaria e il pieno espletamento delle attività didattiche del Centro di Torino.

L'ultimo accordo ha scadenza il 31 dicembre 1979 e già nel 1978 sono intercorse trattative tra le due parti al fine di giungere ad un'intesa per la stipula di un nuovo accordo finanziario quinquennale, alla fine sottoscritto il 7 dicembre 1978.

In base a questo nuovo accordo che prevede un sostanziale aumento del contributo italiano, commisurato d'altronde dall'incremento dei costi del Centro, il Governo italiano ha assunto l'impegno per un contributo variabile, per l'intero quinquennio, da un minimo di otto milioni di dollari ad un massimo di 12 milioni di dollari, pagabili in rate semestrali. Peraltro tali versamenti sono condizionati, nella loro entità, alla effettiva disponibilità di eventuali finanziamenti di altra provenienza, che potrebbero portare al limite minimo l'intervento del Governo italiano.

In caso, viceversa, di inadeguatezza dei fondi potrà essere esperito il ricorso (articolo 2) alla Commissione mista, istituita con lo scambio di lettere Pedini-Blanchard del 1974, la quale ha la finalità di promuovere studi ed indagini per valutare i costi ottimali di funzionalità del Centro internazionale.

È doveroso da parte del relatore sottolineare che anche gli enti locali – e cioè la Regione del Piemonte e il comune di Torino – contribuiscono a far fronte agli oneri di funzionamento di questo Centro, confermando quindi la validità avvertita a tutti i livelli di questa iniziativa. Peraltro la Commissione ha rilevato che sarebbe utile al Parlamento, come all'opinione pubblica in generale, poter conoscere con precisione le forme e le fonti di altri finanziamenti.

Il crescente interesse registrato negli ultimi anni dall'Italia nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e il consenso che questa iniziativa ha registrato in tutte le forze politiche presenti in Commissione fanno confidare in una rapida approvazione e ratifica di questo accordo che assicurerà la continuità dell'impegno italiano in favore del progresso culturale, scientifico e tecnico dei paesi in via di sviluppo.

BONALUMI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO

Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte

e

L'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'altra

Tenuto conto che il 31 dicembre 1979 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975, n. 302, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1975;

Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

Avuto presente che le attività del Centro per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 comporteranno una spesa che, secondo le previsioni dell'Ente, potrà raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari USA all'anno, ma che comunque non potrà scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari USA all'anno;

Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1977-31 luglio 1979, approvato dal consiglio del Centro, nel corso della sua venticinquesima sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra;

Tenuto conto del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1980;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1) Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attività a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verrà corrisposto mediante 10 versamenti, ciascuno di lire 1.600.000.000, da effettuarsi il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

2) Il secondo versamento semestrale sarà subordinato ogni anno alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.

3) Qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti 12 mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.

ARTICOLO 2.

La Commissione mista, istituita con altro scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella richiamata *Gazzetta Ufficiale* alle pagine 4980-4981 e 4983, oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro internazionale di Torino e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

ARTICOLO 3.

L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro internazionale di Torino.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi italiani e dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Fatto e sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per il Governo della Repubblica Italiana

FOSCHI

Per l'Organizzazione internazionale del lavoro

BLANCHARD